

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ED I PRESENTATORI DELLE LISTE, AI SENSI DELL'ART.30 DELLA LEGGE N.81/1993.



DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ED I PRESENTATORI DELLE LISTE, AI SENSI DELL'ART.30 DELLA LEGGE N.81/1993.

Articolo unico

Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste depositano, unitamente alla candidatura ed alla lista, una dichiarazione preventiva contenente l'entità della spesa massima cui il candidato e la lista collegata ritengono di vincolarsi per la campagna elettorale.

Entro trenta giorni successivi all'elezione, gli stessi presentano alla Segreteria del Comune il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e dalle liste.

La dichiarazione ed il rendiconto entro i cinque giorni successivi alla presentazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, restandovi fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo all'elezione.

Le dichiarazioni preventive ed i rendiconti restano depositati presso la Segreteria Comunale a disposizione del pubblico.

Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dall'art.11 comma 1 della legge 10.12.93 n.515.